



Settore Lavori Pubblici
Servizio Ecologia

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
e
PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con deliberazione

Consiglio Comunale del _____ n. _____ i.e.

esecutiva dal _____, in vigore dal _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Campo d'applicazione	4
TITOLO II APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	5
Articolo 2 Campo d'applicazione	5
Articolo 3 Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico e documentazione di impatto acustico	5
Articolo 4 Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale di clima acustico ..	6
Articolo 5 Requisiti acustici passivi degli edifici	7
Articolo 6 Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.....	7
Articolo 7 Modalità di presentazione della documentazione.....	8
TITOLO III ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO	9
Articolo 8 Definizioni	9
CAPO 1 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	9
Articolo 9 Campo di applicazione	9
Articolo 10 Limiti ed orari	10
Articolo 11 Autorizzazioni in deroga.....	11
Articolo 11 Autorizzazioni in deroga.....	12
CAPO 2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	13
Articolo 12 Campo di applicazione	13
Articolo 13 Limiti ed orari	13
Articolo 14 Autorizzazioni in deroga.....	14
Articolo 15 Emergenze	15
TITOLO IV PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.....	16
Articolo 16 Campo di applicazione	16
Articolo 17 Classificazione delle attività.....	16
Articolo 18 Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico	16
Utilizzo di apparecchi, impianti e strumenti musicali	16-17
Articolo 19 DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO.....	18
TITOLO V EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	19
Articolo 20 Emissioni sonore dei veicoli a motore.....	19
Articolo 21 Risanamento e pianificazione	20
TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE	21
Articolo 22 Macchine da giardino	21
Articolo 23 Veicoli con altoparlanti.....	21
Articolo 24 Cannoncini antistorno.....	21
Articolo 25 Regolamentazione del suono delle campane	22
Articolo 26 Dispositivi acustici interni ai veicoli o agli immobili.....	22
Articolo 27 Autolavaggi.....	22
Articolo 28 Condizionatori	23
Articolo 29 Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico.....	23
Articolo 30 Impianti a ciclo produttivo continuo.....	23
Articolo 31 Orari per l'uso temporaneo di apparecchiature rumorose o strumenti musicali su area pubblica	23
TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI.....	24
Articolo 32 Misurazioni e controlli.....	24

Articolo 33 Ordinanze.....	25
Articolo 34 Sistema sanzionatorio	25
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	25
Articolo 35 Entrata in vigore	25
Articolo 36 Abrogazioni e validità.....	26
Articolo 37 Richiamo a norme statali e regionali	26

.....

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto delle specifiche caratteristiche del territorio, le quali, per vocazione consolidata, presentano una destinazione d'uso prettamente agricola, con insediamenti sparsi di tipo industriale a carattere medio piccolo.

Scopo del regolamento è permettere lo sviluppo del territorio in maniera compatibile con la tutela dell'ambiente.

Articolo 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Sona in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, dal D.P.R. 458/98, dal D.P.R. 142/2004 e dalle attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.

Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicitico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Sono parte integrante del presente regolamento le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 93 del 28.11.2002 e n. 111 del 29.11.2004 con le quali è stato rispettivamente adottato ed approvato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Per quanto riguarda gli allegati tecnici del Regolamento, potranno essere modificati, integrati o sostituiti con determinazione dirigenziale, in relazione all'evoluzione della normativa tecnica e procedimentale applicabile.

Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6.00 alle ore 22.00, o che operino nella fascia oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00, devono rispettare i limiti assoluti di immissione e emissione, nonché i limiti di immissione differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

TITOLO II

APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di piani urbanistici attuativi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e documentazione d'impatto acustico;
- Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

Articolo 3

Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico e documentazione di impatto acustico

La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica, ampliamento o potenziamento, delle tipologie di opere e attività (ove prevista, la DPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività) elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, e dagli artt. 01, 03 e 04 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore ARPAV 3/2008, (B.U.R. n. 92 del 7 novembre 2008) e precisamente:

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal d.lgs. n. 285/2002 (Codice della Strada) per ciò che concerne le strade di tipo D, E e F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
1. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
2. strutture adibite ad attività produttive;
3. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq;

4. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
5. pubblici esercizi e sale giochi con impianti o macchinari rumorosi;
6. discoteche;
7. strutture adibite ad attività sportive o ricreative, compresi gli agriturismo.

Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafico gioielliero, ecc.).

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora in aumento di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

La predisposizione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 19, Legge Regionale 11/2004, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo. Restano fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

Alle istanze di permesso di costruire o alle denunce di inizio attività relative a progetti di fabbricati, con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non ha ancora definito l'attività che andrà ad insediarsi, si può prescindere dall'allegare la documentazione di impatto acustico.

Qualora in una fase successiva il fabbricato venga adibito, in tutto o in parte, ad una delle attività previste al comma 1, la documentazione relativa all'impatto acustico dovrà essere allegata all'istanza per l'ottenimento dell'agibilità.

Articolo 4

Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale di clima acustico

Per valutazione di clima acustico si intende l'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.

Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità e i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da ARPAV (B.U.R. n. 92 del 7

novembre 2008), i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole, asili nido ed altre strutture o attività similari;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 38, comma 1 dell'art. 3;

Il rilascio del titolo abilitativo, del certificato di agibilità o l'assenso mediante D.I.A. per le opere sopra indicate è subordinato a nulla osta da parte del Settore Lavori Pubblici, da formularsi in base alla valutazione del clima acustico presentata.

Nota la situazione acustica dell'area oggetto di studio, si ritiene utile l'individuazione delle migliori soluzioni progettuali da adottare, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei recettori.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, è altresì necessaria per l'approvazione di piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 19, Legge Regionale 11/2004, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo. Restano fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti acustici passivi degli edifici

Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio per gli interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lett. c), d), ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, per quanto concerne i rumori provenienti dall'interno dell'edificio stesso e i rumori provenienti dall'esterno.

Articolo 6

Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le varianti in corso d'opera) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale e dal Direttore dei Lavori. La relazione può essere

sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dalla proprietà dell'immobile.

Articolo 7

Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione di cui agli articoli 3, 4, e 5 del presente regolamento dovrà essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire o atto abilitativo equivalente, ovvero congiuntamente alla dichiarazione di inizio attività. Per i Piani Urbanistici Attuativi dovrà fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli stessi così come previsto dall'art. 19 della Legge Regionale 11/2004.

La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 6, dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R..

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e 2 potrà essere causa di diniego del permesso di costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il Comune di Sona si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.V. o di tecnici competenti in acustica all'uopo incaricati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, la documentazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Potrà inoltre effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione potrà essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

TITOLO III ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 8 Definizioni

Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che si esauriscono in periodi limitati e non ricorrenti nel tempo.

CAPO 1 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Articolo 9 Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo capo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencati:

- a) attività con basso impatto acustico;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo legate alla tradizione popolare del comune di Sona e funzionali alla sagre e manifestazioni benefiche, promosse o gestite a cura di associazioni locali (pro-loco, Comitato benefico del Carnevale e altre manifestazioni);
- c) attività organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, tipo concerti, serate musicali, feste da ballo, cinema all'aperto, feste sportive;
- d) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- e) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- f) altre manifestazioni non comprese ai precedenti punti a), b), c), d), e).

Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447, al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10

Limiti ed orari

Le manifestazioni di cui al precedente articolo di cui ai punti a), b), c) non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente dichiarate dal responsabile della manifestazione, con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo:

a) attività con basso impatto acustico:

1. dovranno essere svolte in aree aperte al pubblico e senza fine di lucro;
2. non dovranno avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese;
3. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00.
4. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 300 Watt;

b) manifestazioni della tradizione popolare e precisamente:

sagra di Lugagnano;
sagra di Mancalacqua;
sagra di Sona;
sagra di San Giorgio;
sagra di San Rocco;
sagra di Palazzolo;
manifestazione carnevalesca del Comitato benefico del Carnevale;

1. dovranno essere effettuate presso le aree idonee identificate dalla vigente zonizzazione acustica comunale;
2. non dovranno avere durata superiore a 10 giorni anche non consecutivi;
3. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00.
4. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 500 Watt oppure non venga superato il livello di pressione sonora medio di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo; in questo caso non vengano posizionati altoparlanti diretti verso i recettori ad una distanza inferiore a 15 metri;
5. l'accensione di fuochi d'artificio funzionali alle manifestazioni è consentita entro le ore 24, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e antincendio.

c) attività organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

1. dovranno essere effettuate presso aree pubbliche o luoghi privati di cui l'Amministrazione Comunale ne possa disporre l'uso;
2. non dovranno avere durata superiore a 10 giorni anche non consecutivi;
3. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00;

ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

4. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 500 Watt oppure non venga superato il livello di pressione sonora medio di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo; in questo caso non vengano posizionati altoparlanti diretti verso i recettori ad una distanza inferiore a 15 metri;
5. l'accensione di fuochi d'artificio funzionali alle manifestazioni è consentita entro le ore 24, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e antincendio.

Sono soggette ad identica regolamentazione anche le giostre presenti nelle manifestazioni; si precisa che per gli impianti di riproduzione musicale a servizio delle medesime attrazioni, il livello sonoro di riferimento è 90 dBA e non 95 dBA per ridurre il livello complessivo.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, salvo quanto previsto ai precedenti punti b) e c), sono vietati su tutto il territorio comunale salvo esplicita autorizzazione rilasciata dal Servizio Ecologia.

Le manifestazioni diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra descritte, sono in ogni caso soggette all'autorizzazione dal Servizio Ecologia a condizione che:

- non venga superato il livello di pressione sonora medio di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo; tale livello sonoro è derogabile fino ad un massimo di 98 dB(A) per un tempo massimo di 2 ore, previa richiesta con allegata relazione tecnica giustificativa e che esoneri l'Amministrazione da eventuali rischi di danno alla popolazione e agli addetti allo spettacolo;
- non venga superato un livello sonoro di 75 dB(A) presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni; valore riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.

Le manifestazioni di cui al presente articolo non si possono effettuare nelle aree dalla zonizzazione acustica appartenenti alla Classe I; se effettuate in aree adiacenti a tali aree, non dovranno incrementarne i livelli di inquinamento acustico.

Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione.

I festeggiamenti della notte di Capodanno sono ammessi fino alle ore 4.00.

I limiti in prossimità alle abitazioni possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque d'interesse pubblico.

Le attività sonore delle giostre e degli spettacoli viaggianti, collegati e funzionali alle attività di cui ai precedenti punti b) e c), non necessitano di autorizzazione in deroga fatto salvo il rispetto di cui ai rispettivi punti 1), 2), 3), 4) e 5) e non essere fonte di disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 11 Autorizzazioni in deroga

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 che necessitano di autorizzazione in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici dalle ore 9.00 alle ore 24.00. Oltre le ore 24.00 e comunque non oltre le ore 2.00 dovrà essere chiesto preventivo parere all'Amministrazione Comunale.

In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee individuato dalla zonizzazione acustica comunale, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 10, lettera a), b) o c), per un massimo di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, salvo specifica deroga dell'Amministrazione Comunale.

In ogni sito non individuato nella zonizzazione acustica destinato all'insediamento dell'attività di cui all'art. 9, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per un massimo di 5 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, salvo specifica deroga della Giunta Comunale.

I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 24:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire Settore Lavori Pubblici attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

La domanda di autorizzazione in deroga e la necessaria documentazione dovrà essere prodotta all'ufficio Ambiente almeno 30 gg. prima della manifestazione.

CAPO 2

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 12

Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

I cantieri sono classificati:

1. di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del vigente Codice della Strada ;
2. di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.

Articolo 13

Limiti ed orari

I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
- in zona VI: 75 dB(A);

Tali limiti si intendono limiti di immissione riferiti al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A). All'interno dei locali dove si eseguono i lavori; dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione d'emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Le attività di cui al di cui al punto 2 del precedente articolo 12 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, purché rispettino le prescrizioni del presente articolo che dovranno essere riportate nella determina d'incarico.

Nella tabella seguente vengono individuati i limiti d'orario, a seconda della zona, per i quali non dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al di fuori dei quali è comunque consentita l'attività che non reca particolare disturbo.

ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

Zone esclusivamente industriali (Classe V - VI)	Rimanente territorio comunale
Orario feriale (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 20.00	Orario feriale (dal lunedì al venerdì) dalle 8:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 19:00
sabato dalle 8.00 alle 20.00	sabato dalle 9.00 alle 13.00
Orario festivo (la domenica e le altre festività da calendario) dalle 8.00 alle 17.00	Orario festivo (la domenica e le altre festività da calendario) Attività non consentita

Al di fuori dei predetti orari dovrà essere presentata apposita domanda secondo il modello riportato nell'allegato del presente regolamento.

Relativamente ai cantieri classificati all'articolo 12 comma 2 punto 2, è consentita l'attività anche in periodo notturno previa presentazione di apposita domanda motivata secondo il modello riportato nell'allegato del presente regolamento.

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e le case di cura o riposo, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

Articolo 14 Autorizzazioni in deroga

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 dell'articolo 12 e al secondo paragrafo dell'art 25 del presente regolamento, possono essere oggetto d'autorizzazione comunale in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esonerano dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle medesime attività.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel precedente art. 13, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modello allegato al presente regolamento, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, l'installazione di pannelli fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico o l'esecuzione dei lavori in determinate fasce orarie.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove è svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.

Per particolari motivazioni eccezionali, contingenti, e motivate il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 12 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere utilizzate in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Il Settore Lavori Pubblici potrà prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di inviare al Settore Lavori Pubblici la relativa attestazione. Tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano per almeno due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Articolo 15 Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO IV
PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E
SIMILARI, CIRCOLI PRIVATI, AGRITURISMO E ALTRI LUOGHI
DI RITROVO NON TEMPORANEI

Articolo 16
Campo di applicazione

Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piani bar, birrerie, teatri, circoli privati e similari con esclusione di quelle definite come attività temporanee.

Articolo 17
Classificazione delle attività

Le attività di cui al presente titolo disciplinate sono definite come segue:

- a) esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria, ecc), agriturismo, circoli privati, sale giochi e similari con apertura dalle ore 7.00 e chiusura entro le ore 22.00, senza o con riproduzione musicale di sottofondo modesta, ovvero non avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;
- b) esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria, ecc), agriturismo, circoli privati, sale giochi e similari con chiusura oltre le ore 22.00 e comunque tutte le attività non comprese alla precedente lettera a) e successiva lettera c);
- c) esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria, ecc), agriturismo, circoli privati, sale giochi e similari con apertura prima delle ore 7.00 e/o chiusura oltre le ore 22.00, senza riproduzione musicale.

Articolo 18
Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico
Utilizzo di apparecchi, impianti e strumenti musicali

Le attività indicate all'art. 17 lettere b) dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

- 1) non sarà ammessa l'apertura di nuove attività di pubblico esercizio o trasferimenti di sede di pubblici esercizi, funzionanti in periodo notturno (oltre le ore 22.00), che confinino direttamente, in qualsiasi punto del locale, con unità ad uso abitativo, se non

ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima, con conseguente successivo vincolo edilizio;

- 2) l'esercizio dell'attività musicale, nel periodo notturno (oltre le ore 22.00) in area di classe II e III dovrà essere effettuato mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore;
- 3) ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
- 4) adozione di un sistema di limitazione tarato e sigillato, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto d'amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche d'ammovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico;
- 5) all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, teatri tenda, capannoni, ecc), aperte o chiuse, non dovranno essere superati i limiti di emissione previsti dalla zonizzazione acustica vigente del territorio comunale e nelle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all'applicabilità del limite d'immissione differenziale.

I gestori di attività esistenti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, derogabili di ulteriori 6 mesi previa presentazione d'istanza motivata del soggetto interessato, sono obbligati alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

In caso di subentro, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, può essere richiesta un'ulteriore proroga, che potrà essere concessa per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

In caso d'accertamento di violazione di quanto prescritto al comma che precede, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, prescriverà con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempire.

Nei casi di particolare gravità, l'ordinanza prevederà lo spegnimento delle fonti di emissione rumorosa e, nel caso di reiterazioni, la sospensione parziale o totale dell'attività.

E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove lo ritengano necessario.

Quanto disposto dal comma 1, punto 1), del presente articolo, si applica anche agli esercizi con apertura prima delle ore 7.00 e/o chiusura oltre le ore 22.00 (art. 17, comma 1, lett. c)).

Articolo 19
DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S. – dall'articolo 31 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 e dai precedenti artt. 17 e 18, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, negli esercizi pubblici e nei circoli privati, è consentito l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, juke-box e simili) nonché le esibizioni di musicisti, quando rispettano il disposto del punto a) del precedente art. 17.

Dette attività dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo o agriturismo, senza che vi sia la pubblicizzazione dello aspetto musicale, modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli impianti o degli strumenti musicali carattere di attrazione.

Le nuove attività di cui all'art. 17 lettera b) del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico come indicato dalle linee guida ARPAV.

Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione al Settore Lavori Pubblici, una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica e del legale rappresentante, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio d'attività rumorosa.

Qualora risulti già prodotta la documentazione d'impatto acustico, nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale.

Le attività di cui al presente articolo dovranno comunque essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
2. è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi o dei circoli, se non autorizzati anche in deroga;
3. è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

In ogni caso, qualora sia segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività una campagna di misure fonometriche presso il recettore maggiormente esposto. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si adotteranno le procedure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 18.

TITOLO V

EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Articolo 20

Emissioni sonore dei veicoli a motore

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono inoltre previsti i seguenti divieti:

- fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada è vietato tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata, dovuta a qualunque causa non dipendente dalla dinamica della circolazione in aree non soggette al vigente Codice della Strada;
- è vietato eseguire operazioni di carico e scarico nei centri abitati senza adottare misure atte a ridurre la rumorosità, nonché al di fuori degli orari consentiti (dalle ore 7.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e prefestivi);
- è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito;
- far funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- attivare nel periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00), se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di pubblica necessità.

Nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00) è vietato nei centri abitati del territorio comunale, il transito dei seguenti veicoli:

- mezzi con portata superiore a 75 q.li;
- i mezzi adibiti allo svuotamento dei cassonetti e campane o ad altro servizio pubblico, se non espressamente autorizzati.

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 21 Risanamento e pianificazione

Le competenze del Comune di Sona in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare saranno esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Generale del Traffico Urbano ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 142/2004. Gli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Comunale dovranno includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

In caso di nuove realizzazioni di insediamenti abitativi in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al D.P.R. 142/2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico prevista dall'articolo 4 del presente regolamento.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è vietata la realizzazione di aree ospedaliere, scolastiche o assimilabili, aree destinate al riposo ed allo svago, case di cura e riposo, parchi pubblici quindi aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione all'interno delle distanze dalle infrastrutture di trasporto sotto riportate.

Infrastrutture stradali (classificazione secondo la tavola 3.1 della Piano Generale Traffico Urbano del Comune di Sona)

Classificazione secondo il PGTU	Distanza di rispetto
Autostrade	500 metri
Strade di scorrimento	250 metri
Strade interquartierali	100 metri
Strade di quartiere	30 metri

Infrastrutture ferroviarie

Tipologia	Distanza
Linee ferroviarie esistenti: quelle effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento	250 metri
Linee ferroviarie di nuova realizzazione: non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ma con il progetto definitivo approvato e con i vincoli urbanistici riportati nel Piano Regolatore Comunale vigente	500 metri

TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Articolo 22 Macchine da giardino

L'uso di macchinari o attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00; nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.

I macchinari per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere mantenuti in piena efficienza.

Articolo 23 Veicoli con altoparlanti

E' vietata l'emissione sonora prodotta dall'uso di altoparlanti interni ai veicoli in movimento, in sosta o in fermata, oltre a quanto disposto dal vigente codice della strada, fatta salva la possibilità di espressa autorizzazione in deroga o delle deroghe previste dal presente regolamento.

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Articolo 24 Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

1. posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso le abitazioni;
2. evitare la possibilità di manomissioni da parte di terzi;
3. essere svolte solo nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 22.00 cadenza di sparo minima ogni tre minuti;
4. in caso di piccoli vigneti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Articolo 25

Regolamentazione del suono delle campane

L'utilizzo delle campane quale segno di comunicazione della tradizione religiosa cattolica, ovvero per richiamare il popolo cristiano a riti religiosi, alla celebrazione liturgica nonché per la loro funzione di richiamo a momenti di preghiera, di festa o al suo collegamento con "momenti forti" della vita della Chiesa, è sempre ammesso nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare n. 33 del Comitato per gli Enti e i beni Ecclesiastici.

L'utilizzo delle campane al di fuori del contesto religioso quale attività di insegnamento ed addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività a sé stante il cui esercizio dovrà essere soggetto ad autorizzazione in deroga così come previsto dal primo comma dell'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 26

Dispositivi di allarme interni ai veicoli o agli immobili

Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di cinque minuti primi.

Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.

Articolo 27

Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge .

Gli autolavaggi di nuovo insediamento non presidiati, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali individuate dal Piano Regolatore Comunale e ad una distanza di almeno 100 mt dalle stesse.

Art. 28 Condizionatori

I condizionatori dovranno essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tali da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

Articolo 29 Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico

Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte calcolandolo sul rumore residuo della zona con finestre chiuse.

Articolo 30 Impianti a ciclo produttivo continuo

I nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, per i quali vi sia la presenza di abitazioni (esclusi gli alloggi funzionali all'attività stessa) nel raggio di 200 m, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio in continuo, fisso o mobile, dei livelli di pressione sonora con con pubblicazione on-line dei dati di monitoraggio sul sito dell'azienda stessa e del Comune di Sona.

Articolo 31 Orari per l'uso temporaneo di apparecchiature rumorose o strumenti musicali su area pubblica

In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è consentito l'uso temporaneo di strumenti musicali non amplificati che possano generare rumore, negli spazi pubblici

aperti, quali piazze, slarghi, pubbliche vie, corti e/o giardini, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 32 Misurazioni e controlli

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999, per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale, per quanto possibile, di ARPAV:

- nel caso di richiesta non istituzionale per le valutazioni preventive o per la vigilanza delle attività rumorose svolte dai soggetti obbligati a produrre una valutazione d'impatto acustico, i costi saranno a carico del dichiarante;
- negli altri casi ARPAV provvederà con le modalità indicate dal proprio regolamento.

Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.

Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di ARPA.

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di immissioni sonore potenzialmente fonte di inquinamento da rumore, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo la modulistica predisposta ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dal proprietario dell'immobile.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune.

Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Articolo 33 Ordinanze

Oltre a quanto previsto dall'articolo 31, il Comune può inoltre disporre, con ordinanza Sindacale limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario, eccezionale e temporaneo che si svolgano in aree aperte al pubblico, se non considerate nel presente regolamento.

Articolo 34 Sistema sanzionatorio

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di specifiche norme regionali, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie previste, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95.

L'esercizio dell'attività svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di valutazione previsionale di impatto acustico e di relativo certificato di conformità ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente può comportare anche la sospensione dell'attività.

Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune per 90 giorni.

Articolo 36

Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del regolamento di Polizia Urbana.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Articolo 37

Richiamo a norme statali e regionali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e della L.R. 21 del 10 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente.

Si richiama inoltre la DDG ARPA Veneto n° 3/2008 pubblicata sul BUR n° 92 del 7 novembre 2008 ed in particolare l'articolo 03 dell'allegato a) "definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/1995.